

DEI DIFETTI
DELLA
GIURISPRUDENZA
TRATTATO
DI
LODOVICO ANTONIO MURATORI
BIBLIOTECARIO DEL SERENISS. SIG.
DUCA DI MODENA,
DEDICATO
ALLA SANTITÀ DI
BENEDETTO XIV.
PONTEFICE MASSIMO.




IN VENEZIA,
MDCCXLII.

Presso GIAMBATISTA PASQUALI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI, e PRIVILEGIO.

CAPITOLO PRIMO.



Introduzione.



IUSTO è bene, che chi professa una Scienza od Arte, la stima e la lodi; ma non è sì facilmente da perdonargli, se troppo la stima ed esalta, perchè in fine questo è un lodare se stesso col pretesto di contar le glorie della sua professione. Al pari d'ogni altro disinteressato ed intendente tengo io in grande estimazione la Giurisprudenza, ne conosco l'utilità, anzi la necessità, in ogni ben regolata Repubblica; e di que', che la professano, se coll'intelligenza accoppiano la sapienza, l'onoratezza, e l'integrità, io più de' gli altri venero il merito, e rispetto le persone. Tuttavia questo tributo di stima verso la facoltà Legale, e verso de' suoi seguaci, non ha già da lasciarsi trasportare a gli eccessi. Il Cardinale de Luca non ebbe difficoltà a mettere *l'eccellenza della Scienza Legale sopra tutte l'altre profane o temporali*, eccettuandone per misericordia la Teologia. Comportiamogli di grazia sì suntuoso elogio. Ma che Ulpiano nella *l. Justitia est constans ff. de Justitia & Jure* ci venga dicendo: *Jurisprudencia est divinarum atque humanarum rerum notitia; justis atque injustis scientia*: non se gli può mai menar buona sì strepitosa sparata. Scienza di quel che è giusto ed ingiusto può esser che cammini, benchè la Pratica non sembri essere sempre favorevole ad una tal pretensione, e lo stesso de Luca dubiti altrove, se le competa il nome di Scienza. *Conoscenza poi delle cose divine ed umane*: oh questo è un volerci far ridere, convenendo una tal definizione all'Enciclopedia sola, che abbraccia la cognizion di tutte le Scienze ed Arti, e non mai alla Giurisprudenza, che è ristretta fra' suoi confini. Il buon Accursio nella chiosa cercò, se il Dottor di Leggi avesse per questo da studiare la Teologia, e rispose di no'. *Nam omnia in corpore Juris inveniuntur*. Gran libro che dee essere questo corpo di Leggi, perchè tutto lo scibile ivi si truova. E quand'anche Accursio intendesse de' libri dell'uno e dell'altro Gius: certo è, che non per questo ivi si troverà tutta la Teologia Speculativa

e Morale, non che la Medicina, la Filosofia, le Matematiche &c. E se vuol dire chiuso in que' libri tutto ciò che occorre per saper giudicare del giusto e dell'ingiusto nelle cose divine ed umane: senza anche parlare de' Teologi, falterà su tutto il coro de' Dottori, mostrando l'ampia biblioteca d'Opere composte da tanti Giurisconsulti, con dire, che se tutto si trovasse nel corpo delle Leggi, non occorreva faticarsi per comporre dipoi tanti volumi. Ma altra spiegazione ci vien qui recata da Dionisio Gotifredo. Pretende egli chiamata la Giurisprudenza *Notizia delle cose divine*, perchè *conjuncta fuit olim Juris divini & humani scientia*: quasi che tal fosse anche a' tempi d'Ulpiano lo studio de' Giurisconsulti. Ma quando pur ciò fosse, non lascia d'essere una spampanata quella definizione d'Ulpiano. Si sarebbe comportato, se avesse detto: *Juris divini & humani notitia*, e non già *divinarum atque humanarum rerum*. Ma anche quel *divini* troverebbe de' contraddittori.

ORA per quanto dieno nelle trombe i nostri Giurisconsulti per far risonare le glorie della magnifica lor professione, se con occhio d'indifferenza ci metteremo ad esaminar la Scienza Legale non meno in se stessa, che nella pratica, noi troveremo, non esser ella dissomigliante da tante altre umane cose, le quali mirate dall' un canto compariscono con aria di beltà, e dall' altro di bruttezza. Considerate le Leggi di Giustiniano, per la maggior parte contengono bellezza col contenere Ragione e Giustizia in se stesse, e un lodevolissimo fine, perchè tendenti a dare il suo a ciascuno. Ma osservate un poco in pratica *queste* Leggi: che confusioni, che battaglie, che disordini non si mirano ne' Tribunali? Sì bei regolamenti erano fatti per impedir le liti, e queste son cresciute; doveano almeno abbreviarle, e queste non han più fine. E tutto ciò per aver la sottigliezza, la malizia, e l'intemperanza degl'ingegni, o amanti della novità, o ansanti di vittorie nel dibattimento delle cause, o desiderosi di favorir taluno nel decidere, svegliate infinite controversie, piantate dottrine e conclusioni opposte: cosa non difficile, trattandosi per lo più di materie conghiettrali, delle quali manca la certa verità. Non si avvede di questo fiero garbuglio, o non se ne mette pensiero alcuno, chi per sua buona fortuna quie-

tamente possiede il suo senza liti ; ma chiunque è sottoposto a sì fatto flagello , ne sente bene , tuttochè ignorante , l'asprezza . Conoscenti altresì del torbido e burascofo di queste acque i nostri Dottori , non se ne affliggono punto , anzi li vedete compiacersi di questo medesimo ondeggiamento e tumulto , perchè al rovescio de gli altri , che ne piangono , perchè o perdono tutto , o comperano caro quel che loro resta , o che acquistano ; gli Avvocati , Procuratori , e Giudici per questa via arricchiscono , e salgono anche a i primi onori . Ed ancorchè più degli altri scorgano , e tocchino tutto dì con mano le magagne , le fallacie , gli sgarbi della Signora Giurisprudenza , pure aguisa de gli altri accorti e ben creati servi , non ne dicono male , anzi s'empiono la bocca delle sue lodi . Noi miriamo Teologi e Filosofi moderni far guerra all'antica Filosofia , e a non poche seccaggini della vecchia Scolastica Teologia . Ma per conto della *Giurisprudenza pratica* , mostratemi in Italia chi mai francamente ne confessi le piaghe . Al più grideran talvolta ne' casi particolari decisi , che la Giustizia d'oggi è Ingiustizia ; ma senza mai rifonderne il difetto sulla stessa appellata Scienza , e senza ben considerare , che in tutti i tempi addietro troppo difficil cosa fu il raggiugnere il Vero e il Giusto in infiniti casi , e massimamente da che si è ridotta la Giurisprudenza in un caos d'opinioni tanto diverse e fra lor combattenti .

MI son io dunque animato , giacchè altri non cura questo argomento , a difamarlo in qualche maniera , non per odio alcuno ad una facoltà , che venero , e senza di cui conosco non potere star l'umana società a cagion delle inevitabili liti , che ogni dì saltano fuori nel misero paese de' mortali ; ma unicamente per cavar del bene , se fosse possibile , dalla scoperta del male . Sarebbe da desiderare , che gli abusi , i quali per la costituzione del mondo presente si vanno introducendo ne' Governi politici , ne' civili costumi de gli uomini , ed anche nell' Arti e nelle Scienze , si andassero di tanto in tanto scoprendo , e sbarbicando . Al pari de' vasi e strumenti , che servono al sacro culto , alle mense , e ad altri usi , ha anche bisogno il mondo

d'essere di tanto in tanto riformato e pulito . Se occorresse un sì fatto beneficio alla Giurisprudenza stessa , m'andrò io ingegnando di farlo conoscere . E più di gran lunga potrebbe dimostrarlo , chi veterano in questa milizia ha sostenuto innumerevoli battaglie , o lungo tempo ha riempito le cattedre giudiciali . Almeno aprirò io la strada a chi un dì potesse e volesse trattar con più polso di questa materia . E mi restringerò alla Giurisprudenza Civile . Poichè quanto alla Criminale , meritevole anch' essa di molte osservazioni , non intendo io di toccarla , riserbando un tale assunto a chi con sincerità eguale alla mia , e più speranza , prendesse a trattarne per pubblico bene . E se talun si avesse a male , ch' io avessi impugnata la penna per combattere contro la Giurisprudenza , quasichè io mi fossi accinto a screditar lei , e nello stesso tempo i suoi Professori : io li farò processar come persone invidiose o nemiche del pubblico bene , da che non vogliono , che si rivelino le magagne della lor professione , e se ne proponga qualche rimedio : nel che ha interesse la Repubblica tutta . Finalmente chiuderò loro la bocca con ricordar loro ciò , che non ebbe difficoltà di scrivere , parlando della Giurisprudenza , uno de' più rinomati Uffiziali dell' Imperio Legale , cioè il Cardinale de Luca nel Lib. X. Cap. V. del suo Dottore Volgare . Eccone le parole . *Tante questioni , e varietà d' Opinioni , meritano quel disprezzo , che già l' Opere de' Legisti generalmente hanno dai professori dell' altre Lettere , mentre non ostante l'amor grande , forse fregolato , che ciascuno per un generale istinto naturale porta a i proprj parti , quando io leggo tante questioni e cabale da me medesimo dedotte nel teatro in questa materia , ne concepisco nello stesso tempo , secondo il detto del mio compatriota Orazio , riso e collera . Et a ciò dovebbono riflettere i Principi , e i Tribunali grandi nello sradicar tante spine , le quali rendono impraticabile la Giustizia e la Verità . Se ragione ha di parlar così uno de' primi luminari della Facoltà Legale , avrò io poi torto , se servirò d' ecco a lui ?*



CAPITOLO SECONDO.

De' Teologi Morali, de' Medici, e de' Legisti.

TRE forte d'uomini Letterati, oltre a i Principi e Magistrati, hanno ed esercitano giurisdizione nel Mondo; cioè i Teologi Morali, i Medici, e i Legisti. Scrivono o trattano i primi dell' *Anima dell' Uomo*, in quanto essa è indirizzata alla beatitudine, o dannazione eterna, insegnando, quali azioni sieno degne di premio o di gastigo davanti a Dio, e quali indifferenti, cioè non meritevoli nè dell' uno, nè dell' altro. Però al loro tribunale ricorrono, o son chiamate l'anime nostre, per conoscere ciò, che è peccato, o non peccato; e quando pur sia peccato, se grave, o leggiere. Assaiffimi professori viventi di questo primo sapere ogni città li nutre, e colla loro autorità saggiamente si regola e consiglia. Ma più ne abbiamo, che benchè morti ne parlano ne' loro Libri; e questi ancora sogliono esigere maggior venerazione, perchè maestri emeriti di tal professione. L'altra schiera, che è quella de' *Medici*, ha giurisdizione sopra il *Corpo degli Uomini*, perchè insegna a tenerlo sano, e a preservarlo da i mali; o quando pur sia assalito da i mali, si studia di liberarlo, e guarirlo. Felice si reputa, chi nelle malattie può avere al suo letto uno, e molto più se molti di questi Campioni, al sapere, e a' consulti de' quali si concepisce viva speranza, che i malori atterriti dovran cedere, volere e non volere. E puossi egli sperar di meno, se questi hanno speso tanti anni, e tanti passi, per imparar la sola arte di conoscere i morbi corporei, e di guarirli? Se per disavventura talun muore, senza la fortuna d'essere stato più volte visitato da un Medico: che maraviglia è? Gli farà succeduto per mancanza d'uno di questi domatori di mali, e spaventatori della morte. Perciò sotto la loro autorità e signoria, non si può negare, stanno i corpi nostri. La terza schiera è quella de' *Legisti*, che godono ampia giurisdizione sopra la *Roba de gli Uomini*, se per mala fortuna questa è messa in lite; e talora si stende anche alle lor vite, qualora si commettano certi delitti.

ORA in tutte e tre queste professioni di persone dotte e lette-

rate, strana cosa è il mirare infinite discordie, e contrarietà. La gran reina del mondo l'*Opinione*, principalmente nel paese di questi tali ha collocato il suo trono. Aprinsi i libri de' Teologi Morali, tutti senza fallo van d'accordo nelle massime generali, ne' principj delle umane azioni, e nelle Leggi, che riguardano l'uomo spirituale, perchè son principj e Leggi fondate su quelle della natura, o provenienti dall'infalibile tribunale delle divine Scritture, o pure dogmi stabiliti da i Sommi Pontefici, da i Sacri Concilj, o da i Santi Padri. Ma venite un po' alla pratica, cioè ad applicar queste regole e Leggi a i differenti casi, che occorrono, o possono occorrere: eccovi division d'opinioni, e battaglie senza fine. Vi dice un d'effi: tu questo operando, o questo tralasciando, non pecchi; e s'altro non v'è nel tuo processo, l'eterna tua salute è in salvo. S'alza quì un altro, e grida: anzi tu con quest'opera od omissione pecchi, e all'anima tua, se non ti penti, sovrafa il massimo de' mali, e piomberai all'inferno. Come s'ha qui a regolar l'uomo fedele? Sonosi alzati nel secolo prossimo passato valenti esaminatori di simili contese con pretendere, che non sia lecito il seguitar le opinioni probabili in concorso delle più probabili. Ma non sono mancati altri, che han sostenuto ragionevole, e non vizioso, l'attenerfi alla probabilità minore senza obbligo di seguitar la maggiore, perchè anche così operando, prudentemente si opera. Sicchè fra tante opinioni, onde abbonda la Teologia de' costumi, sono restate nel loro essere, e in uso, anche le Opinioni, che concedono, o negano l'uso delle probabilità.

QUANTO alla Medicina, convien confessare, ch'essa nelle sue subordinate Arti, cioè nella Notomia e Chirurgia, ha in questi ultimi tempi profittato assaiissimo colla giunta di nuovi lumi; ma per conto d'essa, cioè per conoscere l'origine di assaiissimi mali, e per curarli, si truova essa tuttavia in un gran buio. Non la finirebbe sì presto, chi prendesse a registrar tutte le diverse opinioni intorno alle sole febbri, e all'utile o danno de' salaffi, che s'incontrano ne' tanti e tanti libri de' Medici. Peggio poi senza paragone cammina per gli medicamenti. Innumerevoli, sì semplici, che composti, vengono ne' loro libri,

dubbj e casi , che possono accadere . Molto men si può fare , che cadaun uomo con sì precisi termini esprima le sue intenzioni e volontà nelle pubbliche scritture , che non vi resti ambiguità e dubbio veruno. Ora subito che l'affare è divenuto conghietturale , cioè subito che è rimesso alla testa de gli uomini il decidere , non già intorno a lievi dubbj, ma intorno a massicci e gravi dubbj: per conseguente resta esposta quella controversia alla varia comprensiva , e al vario raziocinio di chi dee giudicare , e facilissimamente varie possono essere le decisioni di varie persone intorno allo stesso soggetto . Ne' casi apertamente disegnati e regolati da i Legislatori , ancorchè inforgono leggieri motivi di dubitare , allora si può dire , che la legge ha deciso , o decide ; ma dove si presentano gravissimi dubbj , se i casi controversi sieno o non sieno compresi dalla legge , o pure a qual delle leggi s'abbia da ridurre questo o quel caso : allora è la testa de' Giudici , che dee decidere . E chi non fa , cosa sieno le teste de gli uomini , vada a studiarle , e troverà , che sono emporj d'opinioni , di profunzione , d'inco stanza , di debolezza , e di errori . Oltre di che si arriva talvolta a trovar così scura ed astrusa la qualità delle controversie , che un uomo intendente , ma sincero , e non adulator di se stesso , dee confessare la sua perplessità , e di non saper bene , a qual delle parti convenga in quel caso con accertato giudizio la vittoria . E si son veduti Giudici onorati , che in simili oscurità , più tosto che mettersi a giudicare , han lodata la concordia , e qualche aggiustamento onesto fra i litiganti : ripiego nondimeno , che non piacerà mai a quegli altri , a' quali son più care le sportole , che il retto giudizio ; e per non perdere il loro profitto , si determinano a darla vinta all'una delle parti , quantunque , se volessero confessarla tutta , sentivano in se stessi di grandi spinte per decidere in favore dell'altra . A me diceva uno de' più dotti ed assennati ministri della giustizia , che sia seduto ne' nostri tribunali , essergli accaduto , allorchè era semplice Avvocato , di restar perditoro in quasi tutte le cause , nelle quali egli si teneva più in pugno la vittoria per la forza delle sue ragioni ; e all'incontro di aver vinto in molte , delle quali maggiormente egli

diffidava . Andate ora a decantar la giustizia del mondo , quella , che con rette bilance dà il fuo a chicheffia . Tentazione può venire a taluno di chiamarla un lotto , un biribisso , un azzardo . Ma giacchè abbiám fatto parlare chi le sapeva tutte , cioè il Cardinal de Luca , udiám da lui un'altra confessione . Nel Proemio al Dottor Volgare Cap. IX. così egli parla : *Stante l'accennata varietà d'ingegni , la pratica frequentemente insegna , che l'evento riesce molto diverso in quel che bene o male gli Avvocati presagiscono . Ed anche perchè i medesimi tribunali grandi ritrattano quel che hanno deciso : dal che si pruova , che ne gli articoli Legali non si dà verità certa e determinata , e massimamente in materie congetturali o arbitrarie : poichè le cose totalmente chiare rare volte cadono sotto le dispute de gli Avvocati . A me non occorre di più , per conchiudere in fine , essere gran disgrazia il dover litigare , e che le giuste leggi fantamente inventate pel pubblico bene , messe in pratica , possono , non men della Medicina , per l'umana debolezza convertirsi in danno del Pubblico .*

CAPITOLO QUARTO.

De i difetti esterni delle Leggi , e della Giudicatura .

NO T O È , che Giuliano Giurisconsulto a' tempi di Adriano Augusto formò l'Editto perpetuo , cioè un compendio del diritto civile , acciocchè con facilità si avessero sotto gli occhi le Leggi più pratiche del Foro . Appena fu esso alla luce , che i Legisti di que' tempi si diedero a spiegarlo , e comentarlo , cioè a limitare , o a stendere quelle Leggi , chi con un sentimento , e chi con un altro , finchè si arrivò a confondere e a rendere piena di dubbj , di eccezioni , restrizioni , ampliacioni l'operetta di quel valentuomo . L'ebbe a dire lo stesso Giustiniano nella Prefazione alle Pandette : *Quod & ab antiquis edicti perpetui Commentatoribus factum est , qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes , in infinitum detraxerunt , ut pæne omnis Romana sanctio esset confusa .* Si applicò quel celebre Augusto alla riforma di questo abuso con deputare eccellenti Legisti , i quali risecate le vane quistioni , e le varie ed oppo-

ste sentenze di tanti antichi Commentatori ; formassero il corpo delle Leggi , secondo le quali , e non già secondo le opinioni particolari de i Giurisconsulti , si avesse da li innanzi a regolare il Foro . E ben prevedendo , che potea ripululare il medesimo disordine , comandò , che non fosse lecito in avvenire il far Commenti a quelle Leggi , acciocchè non tornasse di nuovo la confusione precedente nella scienza delle Leggi e de i Giudizj . Sono sue parole *l. Deo auctore C. de vet. jure enuc. §. Nostram: Nullis Jurisperitis in posterum audentibus Commentarios illis applicare , & verbositate sua supradicti Codicis compendium confundere , quemadmodum in antiquioribus factum est , cum per contrarias interpretantium sententias totum Jus pæne conturbatum est .* Tornò egli ad inculcare la stessa proibizione nella *l. Tanta eod. tit.* e nella Prefazione a i Digesti , dicendo : *Sancimus , ut nemo neque eorum , qui in præsentis Juris peritiam habent , neque qui postea fierent , audeat Commentarios hisdem Legibus adnectere &c. Alias autem legum interpretationes , immo magis perversiones , eos jactare non concedimus , ne verbositas eorum aliquod legibus nostris adferat ex confusione dedecus : quod & in antiquis editi perpetui commentatoribus factum est , qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes , in infinitum distraxerunt , ut pæne omnis Romana sanctio esset confusa .* Ordina perciò , che se alcuno ardirà di farvi de' Commenti , o delle interpretazioni , sia condannato come falsario , e i suoi libri consegnati alle fiamme . Oh come bene i gran veneratori di Giustiniano hanno fedelmente eseguiti gli ordini suoi ! E come possono inculcar tanto l'ossequio alle Leggi di quell' insigne Augusto , quando egli non sono stati i primi a contravenire ad un sì chiaro e replicato editto di lui ? Fino al Secolo di Cristo XII. non apparisce , che dopo la pubblicazione de i Digesti , e dell' altre sue Opere Legali , alcuno ardisse di farvi de' Commenti . E ciò perchè in Italia per più Secoli furono , se non seppellite , certo conosciute poco le sue Pandette , e il Codice . Fors' anche niuno si mise a commentarle , non per difetto di volontà , ma per impotenza , perchè troppo grande in que' barbari Secoli fu il regno dell' ignoranza . Ma da che in Bologna nel Secolo XI. e senza paragone più nel XII. si cominciò lo studio delle Leggi , eccoti fal-

tar fuori Irnerio, e poscia altri Legisti, che si diedero a far chiose alle Leggi; ecco letture pubbliche di tal professione; e poscia Lettori veramente di gran grido, perchè di gran sapere, formare Commenti alle Leggi. E dappoichè la stampa rendè facili le copie de' libri, eccoti i Consulenti uscir fuori con un nuvolo di allegazioni e consigli; e finalmente eccoti una sterminata abbondanza di trattati di particolari argomenti, e di decisioni emanate da varie Ruote e Senati. Sicchè oramai i Libri Legali formano una prodigiosa Libreria, e una gran giunta può farsi alla Biblioteca Legale del Fontana, che pur indica tanti libri, di maniera che niuna delle professioni di lettere ci è, sieno scienze od Arti, che non sia superata dal catalogo delle fatiche Legali già date alle stampe; e peggio ne verrà, se continuerà l'influsso, che s'è provato ne i due prossimi passati Secoli. V'ha in oltre qualche paese, dove il dare alle stampe qualche libro di Legge, serve non poco al conseguitamento de' Magistrati, ma serve ancora ad infettare, o almeno a caricar d'inutili merci la Giurisprudenza.

CHIEDETE ora, qual sia il frutto di tanti libri, qual giovamento sì sterminata mole di volumi abbia recato alla Giurisprudenza. Sarà pur divenuta facile l'intelligenza delle Leggi, spianato il cammino a giudicar rettamente. Tutto l'opposto. Ad altro non ha servito, nè serve questo diluvio d'Opere Legali, se vi si farà ben mente, che a rendere la Giurisprudenza più difficile, imbrogliata e spinosa, e più incerti e dubbiosi i Giudizj di chi dee amministrar la Giustizia. Volgete e rivolgete questi libri: troverete un'infinità di sentenze e conclusioni tutte in guerra fra loro, cioè contrarie o contraddittorie. Allorchè avrete osservato in dieci Autori, come s'ha a stabilire una massima, a decidere una controversia: passate innanzi, e venti o trenta altri ne incontrerete, che spacciano e affodano con ragioni diverse un differente parere. In quel vasto emporio de' libri Legali tanto l'attore, quanto il reo scuoprono quell'armi, con cui nel medesimo tempo si ha da impugnare e da difendere la stessa pretensione e causa. Nè io condurrò quì il Lettore in un lungo viaggio. A me basta ch'egli meco venga per dare un'occhiata all'opera di un famoso Scrittore Spagnuolo. In-

conforme alle Leggi di Giustiniano, o pure a i principj del Gius di natura e delle genti, o maggiormente abbracciata, e quasi canonizzata da i principali tribunali d'Italia, e massimamente dalla Ruota Romana, e da i Senati Regii, e fiancheggiata da i saggi Trattatisti: quella si ha da stabilire, ed avrà per determinazione del Principe da divenir Legge per l'avvenire: salvo sempre restando e in vigore ogni particolare Statuto e consuetudine de i luoghi. Così facendo, chi non vede, quante liti si risparmiaran da quì innanzi, e quante altre si potranno speditamente decidere, qualora appartengano a i punti decisi? Ognun fa, come sia fecondo il Foro di litigj per successioni, fideicommissi, e substitutioni fra gli agnati e cognati. A ciò riflettendo Innocenzo XI. Papa di veneranda e santa memoria, e credendo più convenevole, che i beni, co' quali si mantien lo splendore delle famiglie, più tosto si conservino nelle proprie de i Testatori, che passino alle estranee, quando non sia espressa la lor volontà: con sua bolla pubblicata nell'anno 1680. e riferita dal Cardinale de Luca nel suo Trattato *de Statutariis Successionibus*, decretò, che *in quolibet casu dubio, & quomodolibet disputabili, favore masculorum de agnatione in exclusionem feminarum, & cognatorum, hujusmodi Legum & Statutorum interpretatio in posterum fiat.* La stessa provvisione Statutaria fu fatta da Rinaldo Duca di Modena nell'anno 1711. intitolata *Decretum de Successionibus*. Legge lodevole, Legge, che tenuta sempre davanti a gli occhi da i Giudici dello Stato Ecclesiastico, e della casa d'Este, basta per troncare, e dee troncare le eccezioni, interpretazioni, e cavillazioni de' Causidici, e far decidere ne' casi controversi in favor de gli agnati. Altrettanto succederà in assaiissimi altri casi, che dalla prudenza de i suddetti Giurisconsulti, e dall'autorità de' Principi, verranno stabiliti; e che potranno formare un picciolo codice nuovo di Leggi. Con avvertenza di formare il più succintamente che mai si possa, e con parole ben chiare la sostanza ed intenzion delle Leggi, senza allegarne le ragioni: perciocchè le troppe parole adoperate per ispiegar meglio la mente del Legislatore, quelle talvolta sono, che somministrano uncini e sofisticherie a chi è avvezzo a questo mestiere nel Foro. Sopra tutto convien prendere di mira le più dif-

CAPITOLO DUODECIMO.

Dell' indifferenza richiesta ne' Giudici.

NON v'ha persona, la qual faccia un po' di riflessione a i primi principj della ragione, che non sappia, dovere il Giudice, allorchè gli si presenta qualche causa, spogliarsi affatto d'ogni desiderio, amore & odio, timore o speranza, nè inclinare in favore d'alcuna delle parti, se non dappoichè le ragioni da lui credute più forti dell'una parte l'inducono, e in certa maniera lo sforzano a profferir la sentenza contro dell'altra. Questo, diffi, da ognuno si fa; ma non fanno già i più, che non è già sì facile l'esecuzione di questa necessaria regola, e che non di rado dalla pratica riesca troppo diversa la teorica. E ciò, perchè i Giudici non fanno, o non vogliono por mente alle burle, che a noi fanno le interne occulte nostre passioni. Queste medesime passioni, che ci nascondono il nostro prevaricare in tante altre occasioni o nel maneggio della roba altrui, o ne i contratti, o nel nuocere alla riputazione o a i giusti vantaggi del prossimo nostro, possono e sogliono così furbescamente far breccia nel cuore de i Giudici, che persuadendosi d'essere sul principio affatto indifferenti, pure appena dedotta al lor tribunale qualche lite, sentono in se stessi inclinazione, che vinca più tosto l'una, che l'altra parte. Nè parlo quì di Giudici privi di coscienza, e capaci di vendere la Giustizia a chi promette od esibisce di più. Intendo di Giudici timorati di Dio, di Giudici, che non prendono regali, e che si credono di sempre giustamente giudicare, anche allora che per disavventura pronunziano sentenze ingiuste. Noi non siamo avvezzi a sottilmente difaminare gli andamenti del nostro amor proprio, nè a penetrar nelle fibre de' varj nostri affetti. Ma se mai ve n'ha bisogno, allora è, che un uomo prende a giudicare della roba, o della riputazione, o della vita altrui. Per conto della roba, questa allora si mette in mano del Giudice. Egli ne divien come Padrone, e sta l'una e l'altra parte aspettando di riceverla dalla sua bocca. Gran disordine, e insieme gran torto,